

SCHEMA CONTRATTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REPERTORIO N.

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI STAMPA DEI DIPLOMI RELATIVI AI TITOLI DI STUDIO
UNIVERSITARI RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA E DEI
RELATIVI SERVIZI ACCESSORI - CIG B5D6B49629.**

L'anno (...), il giorno(....) del mese di, mediante collegamento da remoto in modalità sincrona tramite la piattaforma Google Meet avanti a me, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'amministrazione universitaria, nominato con decreto rettorale rep. n....., sono comparsi:

- nato a (...) il, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore dell'Università degli studi di Pavia (cod. fisc. n. 80007270186), con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del nonché ai sensi dell'art. 70 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, di seguito denominato per brevità "Stazione Appaltante",

E

-, nato a (...) il, nella sua qualità di dell'operatore economico (cod. fisc. / partita IVA n.), con sede legale in, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura....., acquisito agli atti dell'Amministrazione universitaria, di seguito denominato per brevità "Appaltatore", persone della cui capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono

certo e faccio fede,

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale prot. n. ----- del ----- è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) l'affidamento del servizio di stampa dei diplomi relativi ai titoli di studio universitari rilasciati dall'Università di Pavia e dei relativi servizi accessori, quali la fornitura dei contenitori tubolari e la spedizione dei materiali presso gli uffici dell'Ateneo, per la durata di 36 mesi;

- con Determinazione del Direttore Generale prot. n. ----- del ----- si è disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa/cooperativa _____, con sede legale in _____, C. F. e P. IVA _____, come sopra meglio individuata;

- è stato acquisito on line il DURC dell'Appaltatore in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio;

- l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli art. 94 e seguenti del Codice, è in possesso dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del Codice come meglio declinati del disciplinare di gara;

- per il servizio in argomento non si è resa necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- che è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

oppure

Vista la richiesta inviata da codesta Amministrazione in data *** al n. *** di prot.,

alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata e sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Università

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di stampa dei diplomi relativi ai titoli di studio universitari rilasciati dall'Università di Pavia e dei relativi servizi accessori, quali la fornitura dei contenitori tubolari e la spedizione dei materiali presso gli uffici dell'Ateneo.

Il Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 3 regola dettagliatamente le caratteristiche generali del servizio dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi indicati dall'Università.

Le prestazioni contenute nel Capitolato Speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 2 – Norme regolatrici e documenti contrattuali

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalla seguente normativa:

- disposizioni del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Università prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Università.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del Contratto è fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto/dalla data indicata nel verbale di consegna in via d'urgenza del servizio.

Art. 4 - Importo contrattuale e pagamenti

L'importo contrattuale, per lo svolgimento dei Servizi e prestazioni oggetto di appalto per il triennio è pari a € _____ (al netto dell'IVA) derivanti

dall'applicazione del ribasso del ____% offerto dall'Appaltatore da applicare all'importo indicato nel computo posto a base di gara e oggetto di ribasso.

In forza di quanto sopra l'importo complessivo del presente atto è presuntivamente pari nel triennio a complessivi € _____ (al netto dell'IVA).

L'importo è presunto e non garantito, indicativo e non impegnativo per l'Ateneo poiché dipende dal numero di laureati. In corso di esecuzione, il pagamento sarà effettuato a misura e a consuntivo sulla base della tipologia e del numero effettivo di pergamene e servizi richiesti ed effettuati.

Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gare), gli estremi della determinazione di aggiudicazione, il numero di impegno di spesa nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

La liquidazione avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Università procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R.

602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Università applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4.9. Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo, venga corrisposta dall'Università non produrrà alcun interesse.

Art. 5 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pavia.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6 - Subappalto

(se richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale, intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto come segue: _____ (inserire attività).

(Ove non richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle atti-

vità oggetto del presente contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 119 del Codice richiamata dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Revisione prezzi

Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 60 del Codice e dall'art. 2 del Capitolato Speciale.

Art. 8 – Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.

Le modifiche del contratto sono ammesse nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

Art. 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute, oltre che nel presente Contratto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.); l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra,

l'Università si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la continuità del servizio.

Art. 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (se Cooperativa anche nei confronti dei Soci) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Università, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 – comma 6 – del Codice, in caso di otte-

nimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Università provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori, l'Università invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.

Art. 11 - Cessione del contratto e Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione dei crediti, a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione

Appaltante. Anche la cessione dei crediti è soggetta al regime della tracciabilità dei flussi finanziari. In ogni caso l'università può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto. Si applica, altresì, quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Cauzioni e garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico ha presentato, ai sensi dell'art. 117, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., cauzione definitiva di € _____, *(se del caso: ridotta del _____)*, mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ da _____.

In materia si richiama quanto stabilito dal citato art. 117, del D.lgs. n. 36/2023 e la disciplina di dettaglio di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore economico ha prestato inoltre la/le garanzia/e previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da polizza di assicurazione n. _____, emessa da _____ in data _____.

Tali polizze dovranno essere mantenute inalterate ed efficaci per tutta la durata del contratto.

Art. 13 – Penalità

Per la violazione di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal Capitolato speciale d'appalto e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione dei servizi affidati l'Università ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità previste dall'art. 14 del Capitolato.

Nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per cento

dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

Art. 14 - Risoluzione del contratto

In conformità a quanto stabilito all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto si ribadisce quanto segue:

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 36/2023;

La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023.

Si applicheranno inoltre i tempi e le procedure dettagliatamente descritte all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto. È comunque stabilito che nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si conferma che, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, secondo le modalità stabilite nel precitato articolo del Capitolato.

Art. 15 - Clausola di manleva

L'Appaltatore, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Università e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Università da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione (*se nominato*) e/o al

Responsabile del Procedimento dell'Università, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del contratto di appalto. Al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore dovrà rilasciare all'Università copia della quietanza di rinnovo o copia dell'eventuale nuova polizza attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'università sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e/o dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 - Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'articolo 123 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 17 – Controlli

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nell'art.37 dell'allegato II.14 del Codice.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 - Domicilio legale e Foro Competente

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede della Stazione Appaltante, ne consegue che il Tribunale competente è quello di Pavia.

Art. 29 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 20 – Sicurezza e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Università.

3. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

4. L'obbligo di cui ai punti 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

6. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.

7. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 6, la Stazione

Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del Contratto.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ammonta ad € 120,00= (in lettere centoventi).

L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia è stata trasmessa all'Università.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Art. 22 - Norme di chiusura e firme

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, formato e stipulato in modalità elettronica, composto da n. ---- (-----) articoli e in n.----- (-----) pagine e n. --- (---) righe della ventiseiesima; di tale atto ho omesso lettura per volontà espressa dalle Parti – per averne le stesse preso cognizione – le quali espressamente lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

L'appaltatore _____

L'Università _____

L'ufficiale rogante _____